



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 12 DEL 28/12/2020**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20
D.LGS.19.8.2016 N.175**

L'anno 2020 addì 28 del mese di dicembre alle ore 12:00 il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020 e con Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2020 si è riunito in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 per deliberare su quanto in oggetto indicato

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MECCA VIRGILIO il quale provvede alla redazione del presente verbale

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20
D.LGS.19.8.2016 N.175**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre le amministrazioni pubbliche devono procedere alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26.9.17 avente ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.24 D.LGS.19.8.2016 N.175";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 18.12.18 avente ad oggetto "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.24 D.LGS.19.8.2016 N.175";

VISTA la documentazione resa disponibile sul sito del MEF – Dipartimento del tesoro ed in particolare gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione ed al censimento delle partecipazioni pubbliche;

RITENUTO di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, come da tabella riepilogativa di cui al dispositivo del presente atto e come da schede di dettaglio allegate alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

ATTESO che, come comunicato dall'organo di revisione economico finanziaria, l'atto in argomento non è soggetto a parere preventivo dell'organo medesimo udita la relazione ed il dibattito

DELIBERA

1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

2) di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, come da tabella riepilogativa di cui appresso e come da schede di dettaglio allegate alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

ACOSEA IMPIANTI srl	01642180382	1,50	MANTENIMENTO	PARTECIPAZIONE DIRETTA
LEPIDA spa	02770891204	0,0015	MANTENIMENTO	PARTECIPAZIONE DIRETTA
SIPRO spa	00243260387	0,04	MANTENIMENTO	PARTECIPAZIONE DIRETTA



Comune di
VIGARANO MAINARDA

				ONE DIRETTA
CMV SERVIZI srl	01467410385	1,33	MANTENIMENTO	PARTECIPAZI ONE DIRETTA
CLARA spa	01004910384	3,37	MANTENIMENTO	PARTECIPAZI ONE DIRETTA
CMV ENERGIA & IMPIANTI srl	01565150388	5,65	MANTENIMENTO	PARTECIPAZI ONE DIRETTA
HERA spa	04245520376	0,01533	MANTENIMENTO	PARTECIPAZI ONE DIRETTA
CONSORZIO ENERGIA VENETO	03274810237	0,08	MANTENIMENTO	PARTECIPAZI ONE DIRETTA
FERRARA TUA srl	01964880387	0,05	MANTENIMENTO	PARTECIPAZI ONE DIRETTA

3) di dare atto che per l'anno 2020 è previsto il mantenimento di tutte le partecipazioni attualmente detenute, salvo che processi di fusione o incorporazione in corso e non ancora conclusi comportino come conseguenza il mutamento dello scenario prefigurato con l'adozione del presente atto;

4) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo, mediante l'applicativo online PARTECIPAZIONI del portale Tesoro <http://portaletesoro.mef.gov>;

5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art.5 comma 4 d.lgs 175/2016 mediante l'applicativo CON TE;

6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario

Dr. DI DONATO MASSIMO
f.to digitalmente

Il Segretario Comunale

Dr. MECCA VIRGILIO
f.to digitalmente